



# COMUNE DI RODENGO SAIANO

## PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 125 del 04.06.2012

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Affidamento gestione farmacia comunale. Approvazione schema di contratto.

L'anno duemiladodici addi quattro del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

ANDREOLI GIUSEPPE	P
VENNI IVANO	P
ALBERTINI ARTURO	P
GELFI PAOLO EGIDIO	P
MENEGHELLO DIEGO	P
RAFFELLI RAMONA	A
BONO NICOLA	P

Totale presenti 6  
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. *Fernando Fauci* il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. *Giuseppe Andreoli*, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO:** Affidamento gestione farmacia comunale. Approvazione schema di contratto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il Comune di Rodengo Saiano in data 13.12.2002 con concessione regionale n.VII/11564 ha assunto la titolarità di farmacia ai sensi dell'art.9 della legge n.475/1968;

che con deliberazione consiliare n. 28 del 09.07.2003 è stato stabilito di approvare gli indirizzi per la gestione della farmacia comunale, il testo dell'Atto costitutivo della società che avrebbe dovuto gestire la farmacia comunale ed il testo dello Statuto di detta società;

che con atto 102837 rep gen e n. 26592 racc del 24.09.2003 a rogito del notaio Dario Ambrosini di Brescia, registrato a Brescia il 01.10.2003 al n.3570, questo Comune ha costituito la società a responsabilità limitata "**Rosfarm Srl Unipersonale**" avente ad oggetto la gestione delle farmacie delle quali è titolare il comune di Rodengo Saiano;

che con delibera di giunta comunale n. 68 del 22.03.2004 è stato approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale ed è stata affidata alla società a responsabilità limitata "**Rosfarm Srl Unipersonale**" detta gestione ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.267/2000 per il periodo 01.04.2004-31.03.2006;

che con atto Rep 1418 del 05.04.2004 a rogito del segretario comunale di Rodengo Saiano è stato sottoscritto il *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* tra i rappresentanti di questo Comune e della società a responsabilità limitata "**Rosfarm Srl Unipersonale**" per il periodo 01.04.2004 – 31.03.2006;

che con deliberazione di giunta comunale n.164 del 29.10.2007 è stato approvato lo schema di contratto tra questo Comune e la società Rosfarm Srl Unipersonale per l'affidamento della gestione della farmacia comunale per il periodo 01.01.2007 - 31.12.2009 confermando quanto stabilito con il contratto Rep. 1418 del 05.04.2004 salva una modifica apportata all'art.6 di detto contratto;

che con atto Rep 1486 del 13.12.2007 a rogito del segretario comunale di Rodengo Saiano è stato sottoscritto il *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* tra i rappresentanti di questo Comune e della società a responsabilità limitata "**Rosfarm Srl Unipersonale**" per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2009;

che con deliberazione di giunta comunale n.49 del 24.02.2010 è stato approvato lo schema di contratto tra questo Comune e la società Rosfarm Srl Unipersonale per l'affidamento della gestione della farmacia comunale per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2012;

che con atto Rep 1565 del 31.03.2010 a rogito del segretario comunale di Rodengo Saiano è stato sottoscritto il *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* tra i rappresentanti di questo Comune e della società a responsabilità limitata "**Rosfarm Srl Unipersonale**" per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2012;

**VISTA** la nota del 30.05.2012, acquisita agli atti di questo Comune in stessa data al n. 7821 con la quale il Presidente di "**Rosfarm Srl Unipersonale**" ha chiesto a questo Comune di valutare la possibilità di rideterminarsi con riferimento alla durata dell'affidamento della gestione della farmacia in essere in quanto, per la migliore programmazione di detta gestione,

ed anche con riferimento ad eventuali nuovi e diversi investimenti, sarebbe opportuno poter contare su un affidamento di durata pluriennale;

**RITENUTO** di poter accogliere la richiesta di cui sopra e di poter sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con decorrenza 01.07.2012 e scadenza 30.06.2021;

**VISTO** l'art.113 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 che testualmente dispone:

*5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:*

*a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;*

*b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;*

*c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*

**VISTO** l'art. 23-bis del D.L. 25.06.2008 che testualmente dispone:

*Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica*

*1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dell' articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.*

**VISTO** l'art.9 della legge 2 aprile 1968 n.475 – “Norme concernenti il servizio farmaceutico” - che testualmente dispone:

*9. La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie*

di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

**RILEVATO** che i modelli di gestione del servizio di farmacia comunale previsti dall'art.9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, non hanno carattere tassativo (deliberazione Sezione controllo Lombardia 26.09.2011, n.489, deliberazione Sezione controllo Lombardia 06.12.2011, n.657 e deliberazione Sezione controllo Lombardia 23.02.2012, n.49);

**RILEVATO** che la normativa settoriale applicabile al servizio farmaceutico comunale non consente una scissione tra la titolarità del servizio ed il suo concreto esercizio in quanto è necessario che il Comune mantenga il controllo e la gestione diretta della propria funzione istituzionale;

**RILEVATO** che la gestione diretta del servizio farmaceutico può essere garantita attraverso l'affidamento alla *Rosfarm Srl Unipersonale* in quanto la stessa è totalmente partecipata da questo Comune;

**RITENUTO** di poter accogliere la richiesta di *Rosfarm Srl Unipersonale* di cui sopra e, conseguentemente, di affidare la gestione della farmacia comunale per il periodo 01.07.2012 – 31.12.2021 possa essere affidata alla società *Rosfarm Srl Unipersonale* di cui questo Comune è unico socio, alle condizioni dell'allegato schema di *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale*;

**VISTI** i pareri favorevoli riportati in calce al presente atto;

**CON** i voti favorevoli di tutti i presenti;

#### **DELIBERA**

1-Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di affidare, ai sensi e per gli effetti della normativa in premessa richiamata, alla società *Rosfarm Srl Unipersonale* il servizio di gestione della farmacia comunale per il periodo 01.07.2010 – 30.06.2021 alle condizioni dell'allegato schema di *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* che si approva esplicitamente con il presente atto;

3-Di stabilire che con la sottoscrizione dell'allegato schema di *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* relativo al periodo 01.07.2010 – 30.06.2021 cessa di avere validità il *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* Rep 1565 del 31.03.2010 a rogito del segretario comunale di Rodengo Saiano per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2012;

4-Di dare atto che la scelta di cui sopra si giustifica con la necessità di garantire alla società *Rosfarm Srl Unipersonale*, di cui questo Comune è socio unico, la possibilità di una programmazione della propria attività su un periodo più lungo per una migliore gestione della farmacia, anche con riferimento ad eventuali nuovi e diversi investimenti;

5-Di autorizzare i competenti Responsabili di area a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione e, in particolare, alla sottoscrizione del *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* secondo lo schema allegato appena si avrà copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di *Rosfarm Srl Unipersonale* con la quale si approvi lo schema di contratto e si autorizzi la sua sottoscrizione;

6-Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

7-Di dare atto ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

8-Di dichiarare con separata votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Comune di Rodengo Saiano

Provincia di Brescia

Rep. N° \_\_\_\_\_

Contratto di servizio per l'affidamento della gestione della farmacia comunale.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me dott. Fernando Fauci, segretario del Comune di Rodengo Saiano, autorizzato a rogitare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-dott. Vincenzo VECCHIO, nato a Campobello di Licata (AG) il 18.08.1966, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rodengo Saiano, codice fiscale e partita IVA 00632150173, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, nominato dal sindaco con atto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 125 del 04 giugno 2012;

b)- dott. Vincenzo BELUSSI, nato a Sarezzo (BS) il 30.07.1952, residente in Rodengo Saiano, in via Galeazzo degli Orzi, n. 3, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale, con sede in Rodengo Saiano (Bs), Piazza Vighenzi, n.1, codice fiscale e partita IVA 02443200981 ed in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso

**PREMESSO**

-che il Comune di Rodengo Saiano ha assunto la titolarità di farmacia ai sensi dell'art. 9 della Legge 475/1968 in data 13.12.2002 con concessione regionale n. VII/11564;

-che la Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale è stata costituita dal Comune di Rodengo Saiano in data 24/09/2003, con atto Notaio Dario Ambrosini (repertorio numero 102837 raccolta 26592) per la gestione di farmacia di cui è titolare il Comune medesimo;

-che in data 05.04.2004 è stato stipulato tra il Comune e la Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale apposito contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale (rep. 1418 registrato a Brescia al n. 886 in data 14.04.2004);

-che in data 13.12.2007 è stato sottoscritto tra il Comune e la Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale apposito contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2009 (rep. 1486 del 13.12.2007);

-che in data 31.03.2010 è stato sottoscritto tra il Comune e la Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale apposito contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2012 (rep. 1565 del 31.03.2010);

-che l'art. 23 bis del D.L. 25.06.2008 n. 112 fa salve, per la gestione delle farmacie comunali, le disposizioni della Legge 02.04.1968 n. 475;

-che in base all'art.113 del D. Lgs. n.267/2000, i rapporti tra il Comune e la Società devono essere regolati da contratto di servizio;

-che con deliberazione di giunta comunale n. 125 del 04 giugno 2012 il Comune di Rodengo Saiano ha deliberato di affidare la gestione della farmacia comunale alla Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale per il periodo 01/07/2012 – 30/06/2021;

**ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

1-di confermare ed approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2-Il Comune di Rodengo Saiano (Comune concedente), come sopra rappresentato, nella qualità di titolare della Farmacia Comunale, affida ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 25.06.2008, n.112 e dell'art. 9 della L. 02.04.1968, n.475 alla Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale (Società concessionaria), che come sopra rappresentata accetta, la gestione della farmacia comunale indicata in premessa.

In dipendenza del presente atto, la Società concessionaria ha la facoltà di esercitare l'impresa con l'insegna "Farmacia Comunale".

3-Il Comune e la Società si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* con decorrenza 01.07.2010 cessa di avere validità il *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* Rep 1565 del 31.03.2010 a rogito del segretario comunale di Rodengo Saiano relativo al periodo 01.01.2010 – 31.12.2012;

4-Il concedente non assume alcuna responsabilità a garanzia circa il funzionamento delle macchine, attrezzature ed impianti, nonché per lo stato dei prodotti.

5-Il presente contratto avrà la durata di anni 10 (dieci) dal 01.07.2012 al 30.06.2021, non prorogabile tacitamente.

6-Il canone per l'affidamento in gestione viene stabilito nell'importo pari al 4% del fatturato annuo netto IVA, che verrà corrisposto in rate semestrali posticipate.

Al momento della sottoscrizione del presente atto, Rosfarm S.r.l. Unipersonale verserà al Comune la somma di € 150.000,00, oltre IVA, a titolo di anticipazione dei canoni dovuti.

Le rate annuali del canone saranno, quindi, calcolate applicando la percentuale del 4% sul fatturato e detraendo l'importo pari ad un decimo del canone anticipato di € 150.000,00 di cui sopra.

Qualora l'affidamento fosse risolto anticipatamente da una delle due Parti per qualunque motivo, l'Amministrazione comunale si impegna a rimborsare alla società Rosfarm S.r.l. Unipersonale una quota dell'anticipazione del canone proporzionalmente alle annualità che mancano alla scadenza del contratto.

Nel caso di risoluzione anticipata dell'affidamento disposta dal Comune, oltre al rimborso di quanto sopra indicato, l'Amministrazione comunale dovrà acquistare dalla società Rosfarm S.r.l. Unipersonale gli arredi, le attrezzature, gli impianti e in generale i cespiti iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio della società a seguito del presente contratto ad un prezzo



pari al valore residuo da ammortizzare, valore ritenuto congruo rispetto al valore di mercato, in osservanza di quanto previsto dalla Legge.

7-La Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale, per atto espresso, assume in proprio l'obbligo e l'onere dell'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e responsabilità civile per l'intero valore dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature dei mobili in genere e di quanto altro costituente l'azienda.

8-Durante il contratto la Società concessionaria per patto espresso e sotto pena dei danni tutti conseguenti e della risoluzione del contratto, se così vorrà il Comune concedente, si obbliga, fra l'altro, a:

a)-gestire la farmacia con la diligenza del buon padre di famiglia, senza modificarne la destinazione esclusiva di farmacia ed in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione degli impianti e dell'affermazione commerciale;

b)-destinare allo svolgimento della farmacia tutti i mezzi necessari;

c)-prestare piena osservanza alle disposizioni di Legge e delle competenti Autorità per l'esercizio della farmacia, con particolare riguardo alle norme che regolano il settore, così come assumere a suo rischio le spese, gli adattamenti e le opere in genere che le pubbliche Autorità potranno richiedere in relazione all'esercizio stesso; se a causa dell'inosservanza di una qualsiasi norma o disposizione, fosse ordinata la sospensione o la cessazione dell'impresa, la Società concessionaria non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà ritenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi, nessuno escluso ed eccettuato.

In particolare la Società, configurandosi come organismo di diritto pubblico in quanto gerente l'attività di distribuzione dei farmaci ed in quanto totalmente partecipata dal Comune, si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici a rilevanza economica gestiti da società a totale partecipazione pubblica.

9-E' facoltà della Società concessionaria di prendere tutte le iniziative atte a sviluppare l'attività, purché esse non rechino pregiudizio e siano conformi all'attività svolta. Si obbliga inoltre a comunicare preventivamente alla concedente tutte le modifiche.

10-Al termine della concessione la Società concessionaria dovrà restituire l'azienda al Comune concedente senza alcun indennizzo o corrispettivo.

11-Tutte le spese, imposte e tributi in genere, nulla escluso e riservato, gravanti sia la gestione dell'azienda, sia il risultato economico conseguibile dalla stessa, faranno interamente a carico alla Società concessionaria, compresi eventuali conguagli accertati o notificati o semplicemente comunicati successivamente alla cessazione della concessione.

12-È fatto obbligo alla Società concessionaria di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione e riparazione ordinaria degli immobili.

13-La Società deve trasmettere al Comune copia di tutti i propri atti di gestione almeno con cadenza mensile al fine di consentire al Comune il previsto controllo.

La Società concessionaria deve relazionare con cadenza trimestrale all'Amministrazione Comunale l'andamento della gestione attraverso anche la predisposizione di Bilanci di Verifica periodici.

14-La Società concessionaria si impegna a predisporre entro il 31.12 di ciascun anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, rappresentato da un budget di conto economico della farmacia.

15-Il Comune si riserva di accertare in ogni tempo, anche con accesso in loco e con ispezioni dei libri contabili, sociali e di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, il rispetto degli obblighi posti in capo all'affidataria.

16-È vietata la sublocazione totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma del presente contratto;

17-Nessuna controversia o contestazione darà diritto alla Società concessionaria di sospendere o ritardare il pagamento delle rate di canone, dovendo la stessa far valere i propri diritti con esercizio di azione separata.

18-Le clausole del presente contratto formano un unico contesto, sì che la mancata osservanza anche di una soltanto di esse darà diritto al Comune concedente di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa della Società concessionaria.

19-Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune concedente e la Società concessionaria dovrà essere risolta da un arbitrato nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui risiede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

20-Le parti concordemente convengono sin da ora che il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società affidataria comporterà di diritto la risoluzione del presente contratto.

21-Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore del presente contratto ammonta ad €. 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) annui - IVA esclusa - in riferimento al canone di cui al punto 6.

22-Le spese, competenze ed onorari del presente atto, così come le spese tutte conseguenti e relative (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto, ecc. ...), nessuna esclusa ed eccettuata, fanno interamente carico alla Parte concessionaria che le assume.

Si richiede la registrazione della presente, ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86 (imposta fissa) atteso che il canone è interamente soggetto a IVA.

E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto questo atto, da me pubblicato mediante lettura fattane dalle parti, che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed al mandato ricevuto e con me lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Rodengo Saiano

per la Società

Il Segretario Generale

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

*Dott. Vincenzo Vecchio*

04.06.2012

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

Giuseppe Andreoli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Fernando Fauci*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on line il giorno 06.06.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 ai capigruppo consiliari.

Addì 06.06.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Fernando Fauci*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. Lgs. 267/2000).

Addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Fernando Fauci*

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line in data 06.06.2012

Addì 06.06.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Fernando Fauci*